

COMUNE DI DORGALI
(Provincia di Nuoro)

Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e
di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 38 del 30/12/2024

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Disposizioni comuni	4
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 - Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	5
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	5
Articolo 10 - Presupposto del canone	6
Articolo 11 - Soggetto passivo	6
Articolo 12 - Calcolo della superficie imponibile.....	6
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	7
Articolo 15 - Dichiarazione	7
Articolo 16 - Pagamento del canone	7
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione	8
Articolo 18 - Accertamento	8
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	8
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	9
Articolo 21 – Riduzioni	9
Articolo 22 - Esenzioni	9
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	9
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	9
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	9
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	10
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni	10
Articolo 28 – Affissione abusiva	10
Articolo 29 - Riduzione del diritto	11
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	11
Articolo 31 - Pagamento del diritto	11
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	11
Articolo 32 – Disposizioni generali	11
Articolo 33 - Funzionario Responsabile	12
Articolo 34 - Tipologie di occupazioni	12

Articolo 35 - Occupazioni abusive	12
Articolo 36 - Domanda di occupazione	12
Articolo 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione.....	13
Articolo 38 - Obblighi del concessionario	14
Articolo 39 - Durata dell'occupazione	14
Articolo 40 - Titolarità della concessione.....	14
Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	14
Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione.....	15
Articolo 43 - Rinnovo o proroga della concessione	15
Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	15
Articolo 45 - Classificazione delle strade	15
Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	16
Articolo 47 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	16
Articolo 48 - Passi carrabili	16
Articolo 49 - Soggetto passivo	17
Articolo 50 - Esenzioni e Agevolazioni	17
Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni	18
Articolo 52 - Rateizzazione	19
Articolo 53 - Accertamento e riscossione coattiva	19
Articolo 54 - Rimborsi	19
Articolo 55 - Sanzioni	19
CAPO V – CANONE MERCATALE	19
Articolo 56 - Disposizioni generali	19
Articolo 57 - Funzionario Responsabile	19
Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	19
Articolo 59 - Classificazione delle strade	20
Articolo 60 - Occupazioni abusive	20
Articolo 61 - Soggetto passivo	20
Articolo 62 - Versamento del canone	20
Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva	21
Articolo 64 - Rimborsi	21
Articolo 65 - Sanzioni	21
Articolo 66 - Attività di recupero.....	21

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di autorizzazione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari, prevede la razionale distribuzione degli impianti pubblicitari, sul territorio, indica i siti ove è possibile collocare gli stessi, le diverse tipologie di impianti, eventuali divieti, individua di zone di pregio, e definisce i piani particolareggiati.
2. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'ufficio Tributi è competente al rilascio delle autorizzazioni previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente e previa acquisizione dei pareri di eventuali uffici coinvolti: Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Attività Produttive, Ufficio Polizia Locale.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
2. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è autorizzata di volta in volta nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Essa è comunque vietata nelle piazze e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
3. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita previa autorizzazione.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si

presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari, con decorrenza dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa o coperta a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione o copertura; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la copertura.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Calcolo della superficie imponibile

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze accessorie di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva calcolata come indicato nell'art. 12.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, si richiama il art. 1 c. 825 della L 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii..
3. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
4. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore e nei luoghi consentiti.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata o email. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti l'aumento della superficie esposta, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al ricalcolo dell'importo dovuto.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; il pagamento del relativo canone deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; l'eventuale denuncia di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno in corso.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente bancario, intestato al Comune di Dorgali o altra modalità di pagamento fornita dall'amministrazione.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, per periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere richiesta la rateizzazione in quattro rate mensili, aventi

scadenza a partire dal 30 aprile; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi di legge qualora il versamento non dovuto sia stato erroneamente richiesto dall'amministrazione.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge.
2. Per la diffusione abusiva, o difforme, di messaggi pubblicitari sulla base di quanto previsto dall'art. 1 c.821 lett. g e lett. h, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 si applica la sanzione del 50% in caso di prima violazione accertata, del 100% in caso di seconda violazione e del 150% per violazione reiterata, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 e ss.mm.ii.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada e disciplinata all'articolo 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 e ss.mm. ii.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità permanente ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili, striscioni e palloni frenati disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa vigente.
2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa vigente.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone sulla base della tariffa vigente, nel rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti di polizia locale.

Articolo 21 – Riduzioni

1. In virtù dell'art.1, comma 832 della legge n.160/2019, il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni devono essere autorizzate dall'ufficio comunale competente;
3. **Le attività annuali di nuova costituzione, comprese le ditte individuali, le società di persone o di capitali e le altre forme giuridiche previste dalla normativa, beneficiano di una riduzione del 50% sul canone di esposizione pubblicitaria per i primi due anni di attività, a partire dall'anno di apertura dell'attività stessa, per una superficie massima di 5 mq (calcolata sulla base delle indicazioni previste all'art.12 comma 2).**

Articolo 22 - Esenzioni

1. Le esenzioni sono disciplinate dall'art.1 comma 833 e comma 825 della legge n.160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Dorgali costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, secondo le modalità previste dalla legge, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura dei manifesti affissi.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 - Affissione abusiva

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, oltre le relative sanzioni, previste dall'art.1 c.821 lett. h della legge n 160 del 2019, del 50% in caso di prima violazione accertata, del 100% in caso di seconda violazione e del 150% per violazione reiterata, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, possa continuare a restare esposta per il tempo che ancora residua.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Dorgali e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo di bonifico bancario, intestato al Comune di Dorgali, o altra modalità di pagamento fornita dall'amministrazione.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 34 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 35 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 36 - Domanda di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. Alla domanda deve essere allegata la scheda riassuntiva per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone, poiché solo a seguito dell'istruttoria si avrà certezza dell'esenzione.
2. La domanda di concessione per occupazioni temporanee o permanenti deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima o della scadenza, in caso di proroga.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

4. La domanda va redatta su modulo provvisto di marca da bollo e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) nel caso in cui il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso in cui il richiedente sia diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) qualora il richiedente svolga attività d'impresa per periodo inferiore agli 11 mesi nell'anno solare potrà richiedere esclusivamente occupazione temporanea;
 - d) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
 - e) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - f) la durata, l'inizio, la fine e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
5. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. La domanda di occupazione deve essere presentata presso l'ufficio protocollo che inoltrerà la stessa agli uffici competenti:
 - a) Ufficio Edilizia privata: occupazioni suolo pubblico per lavori edili, installazioni impianti pubblicitari e passi carrabili;
 - b) Ufficio Attività Produttive: occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio;
 - c) Ufficio Polizia Locale: suolo pubblico per l'esercizio del commercio, passi carrabili, assegnazioni dei posteggi ricorrenti o giornalieri presso i mercati o nelle aree destinate al commercio in forma ambulante, occupazione per lavori edili e tutte le altre occupazioni non comprese nei punti precedenti.L'ufficio Tributi acquisiti i pareri dei suddetti uffici, o di altri enti pubblici eventualmente coinvolti, procede alla richiesta di pagamento del canone e, successivamente, al rilascio della concessione.
2. Eventuali richieste di integrazioni devono essere inviate dall'ufficio interessato direttamente al richiedente e, p.c. all'Ufficio Tributi.
3. L'Ufficio Tributi, prima del rilascio della concessione, verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili, siano essi relativi all'oggetto del presente Regolamento e/o a qualsivoglia

diverso titolo comunque riferibile ad entrate proprie dell'Ente e, in caso di dilazione, verifica se i pagamenti rateali sono regolari. A tal fine, qualora l'occupazione richiesta è finalizzata ad attività edilizia, la domanda può essere presentata dal rappresentante legale dell'impresa esecutrice dei lavori ma la dichiarazione di regolarità contributiva deve essere intestata e sottoscritta dal committente.

4. A partire dalla data di protocollazione della richiesta, l'ufficio competente, ha tempo una settimana per comunicare il proprio parere all'Ufficio Tributi o sospendere l'iter, mediante comunicazione allo stesso ufficio, qualora fosse in attesa di integrazione documentale da parte del richiedente. In caso di mancata comunicazione entro tale termine vige il silenzio assenso.
5. Il cittadino, entro una settimana, deve mettersi in contatto con l'ufficio per ottemperare alle suddette richieste di integrazione.

Articolo 38 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 39 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di 1 anno, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 40 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 38, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario, da comunicare almeno il giorno prima della data della rinuncia stessa.

Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere, anche per brevi periodi di tempo, o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di occupazione corrisposto. Lo stesso diritto può essere esercitato recuperando le giornate di mancata occupazione al termine del periodo stesso o nell'anno successivo, salvo venga concordata l'occupazione di uno spazio alternativo nel periodo in cui vige la sospensione.

Articolo 43 – Rinnovo o proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanenti o temporanei sono rinnovabili alla scadenza.
2. L'Ufficio Tributi provvede al rinnovo o proroga automatici del provvedimento di concessione, salvo antecedente divieto degli uffici competenti, previo pagamento della somma dovuta e alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
 - f) Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Articolo 45 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Le tre categorie sono così definite:
 - a) zona 1- zone commerciali del centro urbano di Cala Gonone;

- b) zona 2 - zone commerciali del centro urbano di Dorgali e zone, anche extraurbane, adiacenti e/o limitrofe a siti di interesse naturalistico, archeologico, storico e/o turistico;
- c) zona 3 - altre zone urbane di Dorgali e di Cala Gonone.

Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti e le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. La tariffa oraria è disciplinata dall'art.1 comma 843 legge 160 del 27 dicembre 2019 e ss. mm. ii.

Articolo 47 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, si applica quanto previsto dall'art.1 comma 831 legge 160 del 27 dicembre 2019 e ss. mm. ii.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che contiene la sua proiezione al suolo.
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
5. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con Bonifico Bancario o altro mezzo indicato dall'amministrazione comunale.

Articolo 48 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada che espongano il segnale di divieto di sosta;
2. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie calcolata moltiplicando la loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale, sulla base della tariffa in vigore.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
4. Qualora si rendano necessari interventi edilizi per permettere l'utilizzo dello stesso Passo Carrabile, la domanda deve contenere gli estremi della richiesta di intervento di edilizia privata, da presentare secondo le modalità vigenti e corredata dal preventivo parere positivo del servizio di edilizia pubblica.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile, gli uffici competenti, possono autorizzare la realizzazione di sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto come indicato dall'art.1 c.824 della L.160 del 27/12/2019, e ss.mm.ii.

Articolo 49 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 50 - Esenzioni e Agevolazioni

1. **Le esenzioni sono disciplinate dall'art.1 comma 833 della legge n.160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento.**
2. **Sono esenti inoltre le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, effettuate per fini non economici e con il patrocinio del Comune**
3. **Sulla base dell'art.1 comma 832 e comma 834 della legge n.160/2019, sono previste le seguenti agevolazioni:**
 - a) **la superficie compresa tra 500 e 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%, la superficie compresa tra 1.001 e 10.000 mq. è calcolata in ragione dell'1%, oltre 10.001 mq, la superficie è calcolata in ragione dello 0,50%;**
 - b) **Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento per i primi 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;**
 - c) **La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell'occupazione del suolo;**
 - d) **Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la riduzione da applicarsi, in rapporto alla durata dell'occupazione, in caso di occupazione oltre i 14 gg. è del 50%;**
 - e) **Nel caso in cui un'occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 4, si realizzi mediante l'utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse, si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai dodicesimi di anno indicati nell'atto di concessione;**
 - f) **Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia: Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e ss.mm.ii, potranno beneficiare di una riduzione pari al 80% del canone dovuto, a condizione che l'ente committente comunichi al Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante. La riduzione non si applica all'occupazione protrattasi oltre i termini contrattualmente previsti;**
 - g) **per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento purché sia effettuata per fini non economici;**
 - h) **Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante e/o stazioni di servizio, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'area di esercizio dell'attività, così come risulta dal provvedimento di concessione. La superficie imponibile è calcolata in ragione del 30 per cento per l'area eccedente i 100 mq. Il canone relativo alle occupazioni effettuate con strutture dedicate ad altri servizi è determinato mediante l'applicazione della corrispondente tariffa. Non hanno rilevanza autonoma le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei;**
 - i) **I soggetti titolari di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, che siano tenuti a sostenere ulteriori spese amministrative obbligatorie (es. diritti versati all'ANAS o ad altri enti pubblici competenti), hanno diritto a una riduzione del canone unico patrimoniale**

nella misura pari agli oneri sostenuti per le spese aggiuntive, fino a concorrenza dell'importo dovuto al Comune. Per beneficiare della riduzione, il soggetto interessato deve:

- **presentare idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri amministrativi aggiuntivi;**
- **richiedere la riduzione contestualmente alla domanda di autorizzazione o rinnovo dell'autorizzazione.**

La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli oneri che non siano strettamente connessi all'occupazione del suolo pubblico. Gli uffici comunali competenti effettueranno le verifiche necessarie per accertare la corrispondenza tra l'importo dichiarato e quello effettivamente sostenuto, riservandosi la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti.

j) Per le attività che installano e gestiscono infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile, quali stazioni di ricarica per veicoli elettrici, aree di parcheggio per biciclette, monopattini o altri mezzi di micro mobilità, qualora non sia prevista un'apposita tariffa, il canone è determinato applicando la categoria residuale con una riduzione del 20% dell'imposta totale, a condizione che le suddette infrastrutture siano attive tutto l'anno e i prezzi siano esposti in maniera ben visibile agli utenti.

- 5. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.**
- 6. In caso di dichiarazioni false o mancanza dei requisiti, il beneficiario perderà immediatamente il diritto all'agevolazione e sarà tenuto a corrispondere l'importo non versato, maggiorato del 20%.**

Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni

1. Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo sia prevista la rateizzazione.
3. Il ritiro del provvedimento di concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata dovuta alla prescritta scadenza. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ai sensi dell'art. 52, comma 7, del D. Lgs. 446/97. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi quelle comprese del personale impiegato.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante bonifico bancario, intestato al Comune di Dorgali o altra modalità di pagamento fornita dall'amministrazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 52 - Rateizzazione

1. Qualora l'importo dovuto a titolo di canone sia superiore a Euro 500,00 (cinquecento) è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrisponderlo in quattro rate mensili, di uguale importo, la cui scadenza decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. L'omesso o ritardato versamento dell'ammontare della rata dovuta a titolo di canone, alla prescritta scadenza, comporta l'applicazione degli interessi legali maturati dalla data di scadenza a quella di pagamento, l'obbligo di versare l'intero importo restante in unica soluzione e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 53 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 54 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi di legge qualora il versamento non dovuto sia stato erroneamente richiesto dall'amministrazione.

Articolo 55 - Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non espressamente sanzionate da specifiche disposizioni, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689;
2. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 56 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 57 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone, di cui al presente Capo, a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è fissata dalla deliberazione di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. La stessa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Articolo 59 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Le tre categorie sono così definite:
 - a) zona 1- zone commerciali del centro urbano di Cala Gonone;
 - b) zona 2 - zone commerciali del centro urbano di Dorgali e zone, anche extraurbane, adiacenti e/o limitrofe a siti di interesse naturalistico, archeologico, storico e/o turistico;
 - c) zona 3 - altre zone urbane di Dorgali e di Cala Gonone.

Articolo 60 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale o difformi da essa sono considerate abusive. Alle stesse è applicato il canone maggiorato del 50 per cento.

Articolo 61 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 62 - Versamento del canone

1. Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale contestualmente al rilascio della concessione, salvo sia prevista la rateizzazione.
3. Il ritiro del provvedimento di concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata. Le somme superiori a 500 Euro possono essere suddivise in quattro rate mensili, la prima da versare contestualmente al rilascio della concessione.
4. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ai sensi dell'art. 52, comma 7, del D. Lgs. 446/97. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi quelle comprese del personale impiegato.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario, intestato al Comune di Dorgali o altra modalità di pagamento fornita dall'amministrazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 64 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi di legge, qualora il versamento non dovuto sia stato erroneamente richiesto dall'amministrazione.

Articolo 65 - Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non espressamente sanzionate da specifiche disposizioni, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
2. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.

Articolo 66- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.